



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU




Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Consiglio Nazionale
delle Ricerche



**"Realizzazione di un locale sotterraneo radioprotetto"
per l'Istituto Nazionale di Ottica del CNR - Area Territoriale di Ricerca di Pisa**

PROGETTO ESECUTIVO

(Art. 41 e All. I.7 sez. III D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:

Dott. Leonida Antonio GIZZI

PROGETTISTA:

Dott. Ing. Marco PASCUCCI

TAV.

PE-GEN-15

ELABORATO

Schema di contratto

SCALA

REV.

OGGETTO

DATA

FIRMA

01

02

DATA

05/2025

03

04



I-PHOQS
INTEGRATED INFRASTRUCTURE INITIATIVE
IN PHOTONIC AND QUANTUM SCIENCES



CNR-INO
ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

	CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN LOCALE	
	SOTTERRANEO RADIOPROTETTO” NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA	
	E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA” COMPONENTE 2, “DALLA	
	RICERCA ALL’IMPRESA” LINEA DI INVESTIMENTO 3.1, “FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN	
	SISTEMA INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE”, PROGETTO EUAPS	
	“EUPRAXIA ADVANCED PHOTON SOURCES”; CODICE IDENTIFICATIVO IR0000030, CUP	
	I93C21000160006 E PROGETTO “I-PHOQS: INTEGRATED INFRASTRUCTURE INITIATIVE IN	
	PHOTONIC AND QUANTUM SCIENCES”; CODICE IDENTIFICATIVO“IR0000016, CUP:	
	B53C22001750006; CUI 80054330586.23 - CIG [COMPLETARE]	
	TRA	
	L’Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle	
	Ricerche (in seguito “Ente”), con sede in Pisa, Via G. Moruzzi	
	n.1, C.F. 80054330586 e P.IVA 02118311006, rappresentato ai fini	
	del presente atto dal Direttore f.f. Dott. Paolo De Natale,	
	domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, munito degli	
	occorrenti poteri in forza del provvedimento della Presidente	
	del Consiglio Nazionale delle Ricerche Professoressa Maria	
	Chiara Carrozza, domicilio digitale PEC:	
	protocollo.ino@pec.cnr.it	
	E	
	L’operatore economico [COMPLETARE] (in seguito “Contraente”),	
	con sede legale in (completare indirizzo), C.F. XXXXXXXXXXXX e	
	P.IVA XXXXXXXXXXXX, rappresentato ai fine del presente atto dal	
	Sig. (completare), domiciliato per la carica presso la sede	
	legale, nella sua qualità di (completare), C.F. (completare),	
	1	

domicilio digitale PEC: [COMPLETARE]

PREMESSO CHE:

1) Con provvedimento di decisione di contrattare Prot.

[COMPLETARE] del [COMPLETARE], l'Ente ha disposto di affidare i

lavori di **REALIZZAZIONE DI UN LOCALE SOTTERRANEO RADIOPROTETTO**

all'operatore economico [COMPLETARE] con sede in [COMPLETARE]

mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art.

l'art. 50, comma 1, del D.lgs. 36/2023 (in seguito "Codice"),

attraverso la piattaforma telematica di negoziazione MEPA, con

l'indizione di una RdO aperta, invitando a presentare offerta

tutti gli OO.EE. abilitati al MEPA per la categoria merceologica

[OG1];

2) Con provvedimento [COMPLETARE] del [COMPLETARE] l'Ente ha

disposto l'efficacia del predetto affidamento;

3) Il pagamento del corrispettivo contrattuale pari ad euro

inclusi costi della manodopera per euro e oneri della

sicurezza per euro 34.113,82, oltre IVA come per legge, sarà

effettuato con risorse PNRR di cui alla Missione 4 "Istruzione

e ricerca" Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" Linea di

investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema

integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione", Progetto

EUAPS "Eupraxia Advanced Photon Sources", ed avverrà sulla base

di S.A.L. predisposti dal D.L. come specificato agli articoli

33 e 34 del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA).

4) Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai

fini della sottoscrizione del presente contratto, e a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente atto, secondo le disposizioni di cui all'art.53 del Codice, ha costituito la garanzia definitiva [COMPLETARE] di euro [COMPLETARE] (euro XXXXXXXX), mediante cauzione/fideiussione agli atti. Le modalità di svincolo della predetta garanzia sono riportate all'art.44 del CSA.

5) Il Direttore dei lavori (D.L.) sarà individuato dall'Ente con procedura per affidamento diretto.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1)Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati, gli atti e i documenti di gara nonché tutti i documenti richiamati all'art.6 - "*Documenti che fanno parte del contratto*" - del CSA. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di gara fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal Contraente.

ART. 2 - OGGETTO

1)Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e

contrattuale relativa alla prestazione da parte del Contraente

consistente nell'esecuzione dei lavori di realizzazione di un

locale sotterraneo radioprotetto.

2) I lavori dovranno essere svolti con le modalità ed alle

condizioni stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato

Speciale d'Appalto nonché nei restanti elaborati del progetto

esecutivo e negli atti e documenti di gara.

L'appalto si intende concesso ed accettato dall'appaltatore alle

condizioni stabilite nel progetto esecutivo dei lavori di

realizzazione di un locale sotterraneo radioprotetto, i cui atti

tecnici che lo costituiscono, di seguito indicati, anche se non

materialmente allegati al presente atto costituiscono parte

integrante e sostanziale: come da elenco elaborati riportati nel

documento PE-GEN-00.

Si dà atto che il computo metrico estimativo e l'elenco dei

prezzi unitari sono stati sottoscritti in data odierna

dall'appaltatore, con firma digitale.

ART. 3 - IMPORTO, MODALITA' DI PAGAMENTO E ANTICIPAZIONE

1) L'importo complessivo del contratto è di euro oltre IVA,

al netto del ribasso d'asta del, compresi oneri di sicurezza

e costi della manodopera. L'importo degli oneri di sicurezza è

pari ad euro [34.113,82] oltre IVA. L'importo dei costi della

manodopera è pari ad euro oltre IVA.

2) L'importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a

carico del Contraente di cui al presente atto e meglio

esplicitati nel CSA.

3) L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano, fatte salve le ipotesi di revisione dei prezzi contemplate all'art.37 del CSA.

4) Il pagamento all'appaltatore avverrà per S.A.L. emessi dal D.L. secondo le modalità e alle condizioni riportate agli artt. 33, 34, 35 e 36 del CSA.

5) All'appaltatore può essere corrisposta un'anticipazione del 20% dell'importo del contratto con le modalità indicate all'art.32 del CSA.

ART. 4 - NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

1) Il rapporto contrattuale è disciplinato oltre che dal CSA di cui al progetto esecutivo, dal presente contratto e, per quanto compatibili dalle norme del Codice Civile, dalle norme appresso elencate nonché, in aggiunta, da tutte quelle elencate nelle premesse del CSA, diverse da quelle appresso elencate:

- Dal D.lgs. 36/2023 e suo correttivo D.Lgs. 209/2024;
- Dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- Dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- Dalla Legge 120/2020 e s.m.i.;
- Dalla Legge 108/2021 e s.m.i.;
- Dalla legge 41/2023 e s.m.i.;
- (Eventuale) Dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. per la parte relativa

al DUVRI;

- Dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003

e s.m.i.;

- Dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sul S.O. n. 101 GURI n. 124 del 30 maggio 2005;

- Dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge 190/2012.

- Dal Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852, in particolare l'art. 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH "Do no significant harm") nonché dalla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

- Dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, in relazione al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), al principio di parità di genere e all'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

ART. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE, SOSPENSIONI, PROROGHE,

ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA

1) Il termine di ultimazione dei lavori stabilito nel verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del [COMPLETARE CON LA DATA DEL VERBALE] è fissato al [COMPLETARE CON LA DATA].

(ovvero, se non è intervenuta la consegna in via d'urgenza)

1) Il termine di ultimazione dei lavori è stabilito, da cronoprogramma in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

Trovano applicazione tutte le disposizioni inerenti la consegna e inizio dei lavori, di cui alla'art.20 del CSA, termini e tempi per l'esecuzione dei lavori, di cui agli articoli 19 e 21 del CSA, le sospensioni di cui all'art.24 del CSA e le proroghe, l'ultimazione dei lavori, di cui all'art.39 del CSA, la presa in consegna anticipata di cui all'art.43 del CSA.

ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1) Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con l'importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate. Rientrano tra questi tutti gli oneri e obblighi elencati nel CSA e specificamente agli artt.12,16 e in tutta la Parte VIII dello stesso.

2) L'appaltatore è obbligato a rispettare le disposizioni di sicurezza contenute nella Parte VIII del CSA nonché a redigere e/o rispettare i piani di sicurezza di cui agli artt.48 e 49 del CSA.

3) Sono altresì a carico del Contraente tutti gli oneri, le spese, le tasse ed i diritti di qualsiasi natura, comprese le spese del contratto, le spese di trasporto, di viaggio e di missione per

il personale addetto ai lavori, senza diritto di rivalsa, nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e delle altre disposizioni in vigore in materia o che potranno intervenire nel corso del contratto. A tal fine il Contraente si impegna ad utilizzare per l'esecuzione del presente contratto personale munito di adeguata preparazione tecnico/professionale e, laddove necessario, ad impartire un'adeguata formazione/informazione ai propri addetti sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.

4) Il Contraente si obbliga a fornire assistenza alle procedure di collaudo.

5) Tracciabilità dei flussi finanziari

5.1) Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

5.2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

5.3) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione

all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 7 - PENALI

1) Relativamente alle penali trova applicazione quanto riportato all'art.22 e 23 del CSA.

2)Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali verranno contestati al Contraente per iscritto.

3)Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.

4)Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall'Ente. Nel caso in cui il Contraente abbia richiesto l'anticipazione del prezzo si applicano le disposizioni di cui all'art. 125 del Codice;

7)Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 20% dell'importo contrattuale, l'Ente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 122, comma 4 del Codice.

ART. 8 - SUBAPPALTO

1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

a) ...COMPLETARE

Di conseguenza il Contraente si impegna a depositare presso l'Ente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, il contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia.

(IN ALTERNATIVA, SE L'O.E. HA DICHIARATO DI NON VOLER SUBAPPALTARE)

1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta, non intende affidare in subappalto nessuna delle prestazioni oggetto del presente atto.

2) Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle espressamente indicate all'art. 119, comma 3, del Codice.

3) Trovano applicazione le ulteriori disposizioni contenute all'art.15 del CSA.

ART. 9 - VARIAZIONI AL CONTRATTO

1) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nel corso dell'esecuzione dell'appalto variazioni o addizioni al progetto approvato in conformità a quanto riportato negli atti di gara e nell'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 e con l'osservanza delle disposizioni, modalità e procedure e nei termini e limiti stabiliti dall'articolo 5 dell'Allegato II.14

al medesimo D.Lgs. 36/2023.

2) Trovano applicazione le ulteriori disposizioni di cui all'art.26 del CSA.

ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1) È vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice. L'infrazione alla presente clausola comporta la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

ART. 11 - NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI

1) Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d) punto 2) del Codice in caso di novazione soggettiva, nonché in relazione a quanto indicato al comma 12 del medesimo articolo in caso di cessione dei crediti, trovano applicazione le disposizioni in essi contenute.

2) Si applicano altresì le disposizioni contenute all'art.38 del CSA.

ART. 12 - COLLAUDO

1) Il collaudo dei lavori dovrà essere svolto secondo le disposizioni e le modalità previste nell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e nella Sezione III dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

2) Per i lavori oggetto del presente contratto è ammesso il rilascio del certificato di regolare esecuzione ad opera del

D.L. in luogo del certificato di collaudo.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

1) Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. In particolare, è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio personale durante l'esecuzione dei lavori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori, i) all'Ente, ii) al personale dipendente, collaboratore o consulente dell'Ente, iii) ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, dei soggetti di cui ai punti i) e ii), iv) nonché a terzi.

2) L'appaltatore è tenuto a rispettare le norme di sicurezza elencate agli artt. 46 e 47 del CSA nonché a stipulare tutte le polizze descritte all'art. 45 del CSA a copertura di eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante.

ART. 14 - RISERVE

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile del procedimento, può nominare la Camera arbitrale di cui all'art. 210 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro sessanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. Trovano applicazione le ulteriori disposizioni

contenute all'art.52 del CSA.

E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 212 del Codice dei contratti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente con esclusione della competenza arbitrale.

ART. 15 - RECESSO

1)Fermo restando quanto previsto dall'art. 123 del Codice, l'Ente potrà recedere dal presente contratto anche nelle seguenti ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi di pubblico interesse; ii) durante l'esecuzione del contratto in applicazione delle facoltà concesse dall'Art. 1464 c.c.

2)La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. L'Ente in caso di recesso sarà esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

3) Trovano applicazione le ulteriori disposizioni contenute all'art.55 del CSA.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) Fermo quanto disposto dall'art. 122 del Codice, l'Ente ha diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. tramite posta elettronica certificata senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

	- Frode nella esecuzione del contratto;	
	- Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione del contratto;	
	- Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da	
	compromettere la perfetta esecuzione del contratto;	
	- Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di	
	prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e	
	assicurazioni obbligatorie del personale;	
	- Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per	
	l'esercizio della propria attività e per lo svolgimento del	
	contratto;	
	2) In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente	
	verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi	
	corrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo	
	completo ed accertata dall'Ente. Il Contraente dovrà in ogni	
	caso risarcire all'Ente qualsiasi danno diretto e indiretto che	
	possa comunque derivare dalle inadempienze del Contraente	
	medesimo.	
	3) Rimane ferma la facoltà da parte dell'Ente di procedere	
	d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in	
	merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del	
	contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto	
	l'entità del risarcimento e non l'annullamento del provvedimento	
	adottato dall'Ente e non potrà essere invocata dal Contraente	
	medesimo per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo	
	contrattuale. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente	

procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni patiti.

4) Trovano applicazione le ulteriori disposizioni e cause di risoluzione contenute agli artt.53 e 54 del CSA.

ART. 17 - FORZA MAGGIORE

1)Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione qualunque evento che sfugga alla volontà delle Parti e che sia imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza.

2)Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

3)La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'impedimento determinato dalla suddetta causa.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1)Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che

i dati personali contenuti nel presente contratto saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

ART. 19 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1) Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà governata e definita in accordo alla legge italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, salvo le deroghe citate nel contratto medesimo.

2) Qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà deferita al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

3) Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.lgs. 104/2010, si informa che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 20 - SPESE ED ONERI FISCALI

1) Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.

2) Il presente contratto, che consta di XX pagine è soggetto all'imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi dell'art.

18, comma 10, del Codice ed è sottoscritto secondo le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, del Codice.

3) Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della Parte richiedente.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.
si approvano espressamente tutti gli articoli del presente
contratto.

Il Contraente IL CNR

Il legale rappresentante Il Direttore f.f

(Nome e COGNOME) Dott. Paolo De Natale